

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER IL RILANCIO DEL COMPARTO LATTIERO CASEARIO**

tra

**Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**, con sede in Roma, Via XX Settembre 20, (di seguito, "**Ministero**")

e

**Associazione Bancaria Italiana**, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, "**ABI**" e insieme al Ministero le "**Parti**").

**PREMESSO CHE**

- (A) il comparto lattiero caseario sta attraversando, ormai da diversi anni, una grave crisi e necessita di interventi straordinari e urgenti, anche attraverso nuove misure volte a favorire l'accesso al credito;
- (B) è in corso di emanazione da parte del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto (di seguito, "**Decreto Latte**") per la ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, in attuazione dell'art. 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di Stabilità 2015"), che prevede specifiche provvidenze per il comparto, e in particolare il riconoscimento di contributi pubblici per un importo massimo pari a 15.000 euro a favore delle imprese che consolidano le proprie passività correnti ovvero realizzano investimenti finanziati mediante prestiti a medio-lungo termine a valere sul "Fondo Credito", di cui al decreto dell'11 dicembre 2014;
- (C) in data 31 marzo 2015 l'ABI e le principali Associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2015, che contiene, tra l'altro, misure in tema di sospensione della quota capitale delle rate di mutui contratti anche da imprese del settore agricolo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

**1. Oggetto**

- 1.1 Le banche aderenti al presente Protocollo valutano la possibilità di cumulare le agevolazioni previste dal Decreto Latte con i benefici dell'Accordo per il Credito 2015, al fine di determinare la sospensione per 30 (trenta) mesi del pagamento di mutui contratti dalle imprese del comparto lattiero caseario.
- 1.2 La predetta sospensione si realizza secondo le seguenti modalità:
  - (i) per i primi 18 (diciotto) mesi, le rate del mutuo sono consolidate in un nuovo finanziamento, ai sensi del Decreto Latte;



(ii) per i successivi 12 (dodici) mesi, il pagamento della quota capitale delle rate è sospesa alle condizioni previste dall'Accordo per il Credito 2015.

- 1.3 Le eventuali rate del mutuo, scadute e non pagate da meno di 90 (novanta) giorni dalla data di realizzazione dell'operazione, potranno essere oggetto del consolidamento realizzato ai sensi del Decreto Latte.
- 1.4 Le imprese, anche appartenenti ad altri comparti del settore agro-alimentare, che non accedono ai benefici del Decreto Latte, possono comunque ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, secondo quanto previsto dall'Accordo per il Credito 2015, ovvero alle condizioni migliorative di cui al punto 1.6 o che saranno definite dal Ministero con le singole banche sulla base degli accordi di cui al successivo punto 4.3.
- 1.5 In alternativa alla sospensione per 12 (dodici) mesi del pagamento della quota capitale di cui al punto 1.2 (ii), banca e impresa potranno valutare la possibilità di allungare il piano di ammortamento del finanziamento per un periodo massimo pari fino alla sua durata residua.
- 1.6 Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Protocollo.

## **2. Ulteriori condizioni di realizzazione della sospensione**

- 2.1 Le condizioni di accesso e le modalità di realizzazione di quanto previsto al punto 1.1 sono definite nel Decreto Latte e nell'Accordo per il Credito 2015, in relazione, rispettivamente, all'operazione di consolidamento e a quella di sospensione della quota capitale delle rate di mutuo.
- 2.2 Esclusivamente ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione per 30 (trenta) mesi prevista al punto 1.1 del presente Protocollo, la validità dell'Accordo per il Credito 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

## **3. Modalità di adesione**

- 3.1 Per aderire al presente Protocollo, le banche trasmettono all'ABI il modulo allegato 1.
- 3.2 L'ABI provvederà a pubblicare, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti.

## **4. Impegni delle Parti**

- 4.1 Il Ministero impegnerà l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) a definire una specifica corsia di accesso per le imprese del comparto lattiero caseario, alla propria garanzia sui finanziamenti necessari alla realizzazione di nuovi investimenti, concessi alle condizioni di favore previste dal Decreto Latte ovvero dall'Accordo per il Credito 2015, nella sezione "Imprese e Sviluppo".

  2

- 4.2 Le Parti si impegnano ad organizzare nel corso di quest'anno uno specifico evento dedicato al comparto del lattiero caseario, nel quale discutere le prospettive del settore e gli strumenti di finanziamento disponibili per le imprese.
- 4.3 Il Ministero definirà specifici accordi complementari con le banche aderenti, con l'obiettivo di ampliare i vantaggi derivanti dal presente Protocollo per le imprese del settore lattiero caseario.
- 4.4 L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il presente Protocollo alle banche, anche coinvolgendo le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

#### **5. Ulteriori impegni delle Parti per lo sviluppo dell'accesso al credito delle imprese operanti nel settore agricolo**


- 5.1 Le Parti si impegnano a definire le condizioni affinché le previsioni del presente Protocollo possano essere estese anche ad altri comparti del settore agro-alimentare.
- 5.2 Le Parti, inoltre, costituiscono un gruppo di lavoro tecnico congiunto che definisca:
- le modalità per rendere l'attuale garanzia sussidiaria dell'ISMEA coerente con l'attuale regolamentazione bancaria di vigilanza in materia di strumenti di mitigazione del rischio di credito, formulando altresì delle proposte su nuovi strumenti di garanzia per favorire l'accesso al credito delle imprese del settore agricolo;
  - le modalità operative per l'anticipazione, da parte del settore bancario, dei contributi comunitari legati alla riforma della PAC, con particolare riferimento ai contributi relativi al regime di pagamento di base di cui al Titolo III, capo 1, sezioni 1 e 3, del Regolamento UE 1307/2013, eventualmente assistiti dalla garanzia ISMEA.

Roma, 16 marzo 2016

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali



Associazione Bancaria Italiana



**ALLEGATO (1)**  
**ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE POLITICHE**  
**AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E L'ABI PER IL RILANCIO DEL COMPARTO**  
**LATTIERO CASEARIO**

*[su carta intestata della Banca]*

All'Associazione Bancaria Italiana  
Servizio di Segreteria Generale  
Piazza del Gesù, n. 49  
00186 ROMA

La sottoscritta Banca

---

aderisce al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 16 marzo 2016 tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e l'Associazione Bancaria Italiana.

Data

Firma

Il presente modulo di adesione, debitamente compilato, va inviato al n. di Fax 06-6767457 oppure all'indirizzo e-mail [sg@abi.it](mailto:sg@abi.it), indicando di seguito due nominativi aziendali di riferimento:

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

  4